

**DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SECONDA
ACCOGLIENZA ABITATIVA TEMPORANEA**

ART. 1 - PREMESSA

Il servizio di seconda accoglienza abitativa temporanea è una risposta al bisogno abitativo di persone adulte che non dispongono di una abitazione e, trovandosi in una situazione di bisogno, hanno necessità di una soluzione alloggiativa provvisoria.

Il servizio ha l'obiettivo di dar modo alle persone ammesse di disporre di un tempo ragionevole per intraprendere un percorso atto a reperire sul mercato un alloggio adeguato alle loro necessità e/o di valutare, attraverso l'esperienza dell'abitare con altri la possibilità di attivarsi per un futuro cohousing.

Il bisogno per il quale il Comune mette a disposizione il servizio temporaneo di seconda accoglienza può essere determinato da ragioni, anche concomitanti, di natura economica, familiare, socio culturale e altro, che non abbiano consentito il reperimento di una sistemazione abitativa idonea alla persona.

La richiesta di accesso al servizio di seconda accoglienza viene valutata dal Servizio Sociale del Comune.

ART. 2 - FORMA DI GESTIONE

La gestione del servizio di seconda accoglienza abitativa temporanea del Comune di Schio viene affidata mediante l'istituto della concessione e previo esperimento di gara aperta riservata alle cooperative sociali di tipo a), ai sensi della L.R. 23/2006, che vi provvederanno nel rispetto della legge, del presente disciplinare e del contratto di concessione.

**ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA
TEMPORANEA**

Il servizio di seconda accoglienza abitativa temporanea è collocato in una o più strutture ammobiliate, di norma di proprietà del Comune anche riservate a destinazione sociale, individuate di volta in volta dalla Giunta comunale con propria deliberazione.

Nell'atto di individuazione della/e struttura/e, sarà indicato anche il numero massimo di posti letto ammessi.

Il concessionario del servizio non può in alcuna circostanza consentire l'uso della struttura abitativa a un numero superiore di persone rispetto a quello del numero di posti letto stabilito per quella struttura.

L'accertamento del verificarsi di tale circostanza da parte degli uffici comunali, può comportare la revoca della concessione del servizio.

ART. 4 - DESTINATARI DEL SERVIZIO E INSERIMENTO NELLA STRUTTURA

L'inserimento nella struttura è di competenza del Comune. Possono chiedere l'inserimento nella struttura le persone maggiorenni:

- le persone maggiorenni residenti nel Comune di Schio che, al momento dell'ammissione, dimostrino di essere in grado di far fronte al pagamento della quota base individuale con risorse proprie, non dispongano ad alcun

titolo di un alloggio, siano autonome nella cura di sé e della casa e non abbiano attive problematiche di dipendenza o di natura psichiatrica;

- le persone maggiorenni non residenti che al momento dell'ammissione, dimostrino di essere in possesso di un contratto di lavoro subordinato, non dispongano ad alcun titolo di un alloggio, siano autonome nella cura di sé e della casa e non abbiano attive problematiche di dipendenza o di natura psichiatrica;

Qualora nel corso della permanenza nella struttura il lavoratore inserito perda il lavoro, il medesimo potrà permanere nella struttura stessa solo per un massimo di sessanta giorni, fatto salvo il regolare pagamento anticipato di quanto dovuto per l'uso del posto letto.

Decorso il termine di sessanta giorni, l'interessato deve abbandonare la struttura, salvo il suo mantenimento nella stessa a seguito di progetto individualizzato redatto dall'assistente sociale competente come precisato al comma che segue.

Il Comune potrà prevedere, sulla base di progetti individualizzati, redatti dall'assistente sociale competente l'inserimento nella struttura anche di persone maggiorenni residenti a Schio, che non dispongano ad alcun titolo di un alloggio, siano autonome nella cura di sé e della casa, non abbiano attive problematiche di dipendenza o di natura psichiatrica e non siano in grado di far fronte in tutto o in parte al pagamento della quota base individuale di permanenza.

I progetti saranno condivisi e sottoscritti dal destinatario e finalizzati al raggiungimento dell'autonomia abitativa. Per l'inserimento di queste persone il Comune provvederà all'erogazione alle stesse di contributi economici, finalizzati al pagamento o all'integrazione della quota di permanenza.

In via del tutto eccezionale potrà essere valutato dal Dirigente competente l'inserimento per un periodo temporaneo massimo di sei mesi, prorogabile per ulteriori tre mesi, richiesto dai Comuni dell'Azienda U.L.S.S. n. 4, di persone inserite in progetti che prevedano il raggiungimento di un'autonomia abitativa nel proprio Comune di residenza, e per le quali il medesimo Comune si impegni ad assumere per intero la quota di permanenza nella struttura.

Il richiedente, per essere ammesso nella struttura e laddove non fosse cittadino dell'Unione Europea, deve essere in possesso di regolare documentazione per il soggiorno in Italia.

Le domande di accesso alla struttura sono valutate dal Comune in ordine al requisito del bisogno dei singoli richiedenti e ordinate in una graduatoria redatta a cura del Comune stesso. Non possono essere inseriti in graduatoria tutti coloro che sono stati in precedenza allontanati dalla struttura per qualsivoglia ragione, nonché coloro che hanno già maturato il periodo massimo consentito di permanenza nella struttura stessa.

Prima della formale ammissione alla struttura, l'interessato è tenuto a sottoscrivere per accettazione incondizionata un progetto di inserimento condiviso con il Servizio Sociale del Comune e con il concessionario, che sarà monitorato in itinere ogni quattro mesi e alla conclusione, il regolamento interno di convivenza, nonché l'impegnativa al versamento delle quote dovute e a liberare il posto letto e la struttura alla scadenza dei limiti massimi posti dal presente disciplinare.

La proposta di inserimento viene formalmente accolta dal Dirigente competente che, con proprio provvedimento, revocabile ad nutum, decide l'inserimento individuale indicando, altresì, le condizioni e i limiti della permanenza nella struttura.

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

ART.5 - DURATA DELL'ACCOGLIENZA TEMPORANEA

La permanenza del richiedente nella struttura ha la durata di 12 mesi prorogabile per non più di due periodi di 12 mesi ciascuno (per un totale massimo di 3 anni) su richiesta dell'interessato e previa accettazione formale del Comune che accerta il permanere o meno dello stato di bisogno.

In ogni caso la permanenza presso la struttura non potrà superare la durata del contratto con il concessionario.

Nel caso di persona ammessa più volte nella struttura, il periodo di tempo trascorso ciascuna volta va sommato con quello trascorso in precedenza e questo sia ai fini del conteggio del periodo massimo di permanenza sia ai fini della determinazione della quota dovuta.

ART. 6 - PERDITA DEL DIRITTO DI PERMANENZA NELLA STRUTTURA

Si perde il diritto a permanere nella struttura di seconda accoglienza:

- al compimento della durata massima di permanenza;
- a seguito di emanazione da parte del Dirigente di provvedimento per mancato rispetto del regolamento di convivenza e di quello condominiale (ove esistente);
- a seguito di emanazione da parte del Dirigente di provvedimento a causa di eventi che coinvolgano l'interessato in episodi di violenza o criminosi in genere compiuti anche al di fuori della struttura;
- a seguito di emanazione da parte del Dirigente di provvedimento per mancato pagamento al concessionario della quota o degli eventuali oneri accessori (spese condominiali), trascorsi dieci giorni dalla scadenza prestabilita;
- per i lavoratori, al perdurare di uno stato di disoccupazione superiore ai sessanta giorni consecutivi, fatto salvo il mantenimento nella struttura sulla base di un progetto individualizzato redatto dall'assistente sociale competente.

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comune le situazioni per le quali si rende necessaria l'adozione di provvedimenti di allontanamento.

Il Responsabile della struttura è tenuto a comunicare tempestivamente all'ufficio anagrafe del Comune di Schio tutte le dimissioni definitive dalla struttura di accoglienza temporanea e ciò per i provvedimenti da assumere in ordine alle vigenti normative sulla residenza.

ART. 7 - QUOTA DI PERMANENZA

La quota mensile da versare al concessionario per la permanenza temporanea nella struttura di seconda accoglienza da parte delle persone ammesse è quella offerta in sede di gara e deve essere pagata anticipatamente, entro il giorno 30 del mese precedente, direttamente al concessionario stesso, che rilascia regolare ricevuta.

Detta quota è maggiorata del 25% per le persone ammesse su richiesta dei Comuni dell'Azienda U.L.S.S. n. 4, inseriti in progetti che prevedano il raggiungimento di un'autonomia abitativa nel proprio Comune di residenza, e per i quali il Comune stesso si impegna ad assumere per intero la quota di permanenza nella struttura.

Qualora l'ammissione nella struttura avvenga tra il decimo e il ventesimo giorno del mese o tra il ventunesimo e il trentunesimo giorno del mese la quota viene ridotta rispettivamente a due terzi ($\frac{2}{3}$) o a un terzo ($\frac{1}{3}$).

La persona ammessa è tenuta inoltre a corrispondere anticipatamente e mensilmente al concessionario gli eventuali oneri accessori (spese condominiali) come quantificati dal concessionario.

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

La mancata corresponsione di tale importo nei termini stabiliti equivale al mancato pagamento della quota mensile e comporta la perdita del diritto di permanere nella struttura.

La prima ammissione nella struttura è subordinata al versamento al concessionario da parte del richiedente, di un importo pari a due quote mensili di cui una da imputare in conto quote di permanenza e l'altra a garanzia, che sarà restituita dal concessionario alla dimissione dopo la verifica che la persona abbia saldato ogni suo debito e che non abbia prodotto alla struttura danni che devono essere rimborsati. In caso contrario il concessionario tratterà quanto dovuto dalla quota versata a garanzia.

Qualora il Comune di Schio o il Comune di residenza del territorio U.L.S.S. n. 4 intervenga nell'integrazione o nel pagamento totale della quota di permanenza, la quota a garanzia non è dovuta.

Dopo i primi 12 mesi la quota base di permanenza viene maggiorata del 5%. Con il decorrere della seconda proroga la quota base viene maggiorata del 10% e del 15% a decorrere dalla terza proroga.

Qualora il Comune di Schio intervenga nell'integrazione o nel pagamento totale della quota di permanenza la maggiorazione non è dovuta.

ART. 8 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a svolgere il servizio, di cui al presente disciplinare, nel rispetto della legge, del presente disciplinare e del contratto di concessione. Egli assume ad ogni effetto, la veste dell'incaricato di pubblico servizio.

Il concessionario è tenuto a nominare e a comunicare per iscritto al Comune all'atto della sottoscrizione del contratto di concessione, il nominativo della persona "Responsabile della struttura" che deve possedere requisiti adeguati al ruolo che deve svolgere. Con la medesima comunicazione, il concessionario esplicita tutte le funzioni e le responsabilità che sono esercitate dal "Responsabile della struttura" nominato e quelle che invece il concessionario ritiene di mantenere in capo al legale rappresentante. E' tenuto, inoltre, a comunicare previamente al Comune di Schio il nominativo del "Responsabile della struttura" nei casi di sua sostituzione.

Il Concessionario, tramite il "Responsabile della struttura", ogniqualvolta si renda disponibile un posto letto nella struttura stessa, deve darne comunicazione al Comune di Schio. Egli è tenuto, altresì, ad istituire e ad aggiornare il registro delle presenze nella struttura e a provvedere alle comunicazioni dovute alle autorità competenti di Pubblica Sicurezza e all'Ufficio anagrafe del Comune di Schio a termini di legge. A tal fine da ampia liberatoria al Comune in ordine alle conseguenti responsabilità sotto ogni profilo dovute alle mancate o ritardate comunicazioni.

Nessuno potrà essere ammesso alla struttura se non dopo l'emissione, da parte del Dirigente competente, di apposito provvedimento di ammissione e la sottoscrizione, per accettazione, tutti i documenti richiesti dal presente disciplinare, ivi compreso il "patto di convivenza".

Il concessionario del servizio redigerà un "Regolamento di convivenza" e un "patto di convivenza" ispirato a principi di legalità, rispetto e condivisione della struttura anche per quanto concerne le pulizie, l'igiene e l'uso della cucina, nonché di buon vicinato e lo sottoporrà all'approvazione del Dirigente competente. Spetta al concessionario, anche per il tramite del "Responsabile della struttura", far rispettare

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

a tutti gli ospiti il “Regolamento di convivenza”, segnalando al Comune i casi che comportano la perdita del diritto a permanere nella struttura.

Il concessionario vigila tramite il “Responsabile della struttura” sul buon andamento della stessa e sui comportamenti degli ospiti, sull’igiene e sui rapporti di buon vicinato, mediante visite e sopralluoghi nonché incontri con il gruppo e colloqui con i singoli, che si terranno almeno due volte la settimana, redigendo un apposito verbale secondo uno schema concordato con il Comune. Copia di detti verbali sono trasmessi al Comune entro il giorno 30 di ogni mese. In ogni caso il concessionario garantirà la presenza del “Responsabile della struttura” ogniqualvolta si rendesse necessario per la regolarità del servizio e nei casi in cui vi fossero proteste da parte di eventuali condomini al fine di dirimere le questioni, verbalizzandoli come sopra e proponendo al Comune eventuali soluzioni. Nella struttura deve essere esposto un avviso con l’indicazione dei numeri telefonici del “Responsabile della struttura” e del legale rappresentante del concessionario, nonché ogni altra indicazione a fini di sicurezza e i numeri telefonici più importanti quali il pronto soccorso sanitario, le forze dell’ordine, il Comune, i vigili del fuoco.

Deve essere esposto infine il “Regolamento di convivenza” e il Regolamento condominiale se esistente.

Il concessionario vigila, altresì, sull’effettivo utilizzo della struttura da parte dei soli ospiti regolarmente ammessi al servizio nel rispetto anche di quanto segue:

- nella struttura deve essere garantito uno spazio comune destinato a cucina-soggiorno, nel quale è vietato porre posti letto anche provvisori;
- nelle stanze con superficie inferiore a mq. 9,00 non sono ammessi posti letto;
- nelle stanze con superficie compresa fra 9,00 mq. e 13,99 mq. è ammesso un solo posto letto;
- nelle stanze con superficie uguale o superiore a mq. 14,00 sono ammessi non più di due posti letto;
- nei disimpegni e nei corridoi è vietato porre posti letto.

Nel caso sia riscontrata nella struttura la presenza di soggetti non autorizzati e che vi dimorano, il concessionario provvederà al loro immediato allontanamento e proporrà al Comune le misure da adottare nei confronti degli utenti della struttura che hanno consentito il verificarsi di tale evenienza senza segnalarlo al concessionario.

Il concessionario è tenuto ad effettuare la sola manutenzione ordinaria della struttura a proprie spese. In particolare, a fini igienici, provvederà a ritinteggiare tutti i vani almeno una volta nel corso del contratto. Potrà assumere la pulizia della struttura chiedendo agli ospiti il pagamento di tale servizio. Nel caso sia necessario un intervento di manutenzione straordinaria, il “Responsabile della struttura” dovrà richiederlo immediatamente al Comune sia nelle forme brevi sia mediante lettera scritta anche via fax o via e-mail. Laddove si verifichi una situazione di potenziale pericolo per gli ospiti, il “Responsabile della struttura” dovrà assumere immediatamente tutti i provvedimenti atti ad impedirne l’avveramento, anche con l’interdizione di tutta o parte della struttura agli ospiti e a terzi comunque fino all’intervento del Comune.

Il concessionario redigerà annualmente una relazione sull’andamento del servizio e la invierà al Comune entro il 31 dicembre. Con tale relazione produrrà, altresì, il bilancio annuale della struttura evidenziando le entrate e le spese sostenute.

Il concessionario potrà inoltre presentare al Comune report di monitoraggio e verifica con cadenza trimestrale.

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

Il concessionario verserà al Comune il canone di concessione, così come offerto in sede di aggiudicazione, annualmente aggiornato a partire dal secondo anno di concessione con l'applicazione dell'indice ISTAT per l'intero, ponendo come riferimento l'indice mensile del secondo mese anteriore a quello di inizio della concessione. In caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi di mora.

A titolo di cauzione il concessionario versa all'atto della firma del contratto di concessione al Comune l'importo di Euro 1.000,00 che sarà restituito al concessionario una volta scaduta la concessione, salvo l'esito del sopralluogo di riconsegna della struttura.

Il Comune si riserva, mediante sopralluoghi effettuati con la presenza del "Responsabile della struttura", ovvero mediante colloqui con gli ospiti, verifiche e controlli sulla struttura e sul suo corretto utilizzo e andamento.

Il concessionario è tenuto all'applicazione del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., a tutela dei lavoratori sul posto di lavoro. Sono a suo carico la redazione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi al servizio oggetto della presente concessione, nonché ogni altra incombenza prevista dal succitato d.lgs. 81/2008. I documenti predisposti in applicazione del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., devono essere tenuti a disposizione del Comune per la consultazione in occasione dei sopralluoghi e controlli.

Il concessionario è tenuto, altresì, a garantire l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale addetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e 37 del citato d.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Si obbliga a far osservare scrupolosamente al personale addetto le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni e a fornire prima dell'inizio della concessione il nominativo del responsabile della sicurezza.

Ai sensi dell'art. 20 del più volte citato d.lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il personale deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento.

Il concessionario curerà l'osservanza della normativa vigente in materia di informazione, protezione e sicurezza dell'impiego e delle condizioni di lavoro, esonerando il Comune di Schio da qualsiasi responsabilità in merito.

Il concessionario si obbliga ad osservare le norme civili, previdenziali e contrattuali disposte a favore del personale, sia esso dipendente che socio, secondo i livelli previsti dal vigente CCNL cooperazione sociale e per la qualifica prevista.

Tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali e antinfortunistici relativi al personale sono a carico del concessionario il quale ne è il solo responsabile.

Il concessionario è tenuto al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Alla presente concessione si applicano le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 9 gennaio 2012 tra il Ministero dell'interno, la Regione Veneto, l'Unione delle Province del Veneto, l'Associazione dei Comuni del Veneto e le Prefetture della Regione Veneto, come recepite dalla Stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 132/2012 del 3 maggio 2012, consultabile sul sito istituzionale del Comune di Schio: www.comune.schio.vi.it.

ART. 9 - DURATA, PENALI, REVOCA DELLA CONCESSIONE E RECESSO

La concessione del servizio ha durata triennale, a far data dal mese di luglio 2014. Il Comune di Schio si riserva fin d'ora di prorogare il contratto di concessione per un massimo di 6 (sei) mesi. La concessionaria si obbliga fin d'ora ad accettare l'eventuale proroga, alle medesime condizioni di contratto, fatti salvi gli adeguamenti sul canone.

Alla scadenza della concessione, il concessionario è tenuto a riconsegnare al Comune gli alloggi affidati in concessione liberi da cose non di proprietà del Comune e da persone.

La riconsegna degli immobili viene fatta con atto di verifica da parte del Comune e alla presenza del concessionario al fine di accertare che non vi siano danni. In presenza di danni, il concessionario è tenuto a porvi rimedio entro il più breve tempo possibile.

Nel caso in cui il concessionario non rispetti le clausole contrattuali, sarà prevista l'applicazione di una penale compresa fra 50,00 e 500,00 euro in relazione alla gravità delle omissioni.

La concessione può essere revocata dal Comune al verificarsi di episodi gravi dovuti a negligenza e imperizia del concessionario e del "Responsabile della struttura" nominato. In particolare sarà revocata nel caso in cui non sia rispettata la normativa vigente in materia di comunicazioni all'autorità di Pubblica Sicurezza e di comunicazione all'ufficio anagrafe in materia di residenza anagrafica. E' revocata inoltre se il concessionario consente l'uso della struttura a soggetti non autorizzati o comunque privi, ove dovuto, del regolare permesso di soggiorno.

Il Comune, in applicazione dell'art. 21-sexies della legge n. 241/1990, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, qualora a proprio insindacabile giudizio venga meno la necessità del servizio, con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da comunicarsi al concessionario con lettera raccomandata A.R. o PEC.

In caso di recesso del Comune il concessionario rinuncia espressamente fin d'ora a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

La facoltà di recesso unilaterale del Comune è ammessa dopo il primo anno di concessione.

Il concessionario può recedere unilateralmente dal contratto di concessione solo dopo il primo anno di concessione e con un preavviso di 6 mesi documentato da lettera raccomandata A.R. o PEC e purché al momento in cui matura il recesso, la struttura sia riconsegnata libera da cose non di proprietà del Comune e da persone ammesse.

Il recesso non è ammesso nel caso in cui vi sia anche un solo ospite regolarmente ammesso alla struttura, fatta salva l'individuazione da parte del concessionario di idonea soluzione abitativa per l'ospite.

Schio,

PER ACCETTAZIONE
Il Concessionario

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____